



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 dicembre 1994

N. 926 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **Legge Regionale "Disciplina delle procedure per gli accordi di programma"**

L'anno millenovecento novantaquattro il giorno ventuno del mese di dicembre  
alle ore 10.30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica  
si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. prof. Marcello Strazzeri - dott. Domenico Albano

Consiglieri Segretari i sigg. dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	Si	
2) ANGIULI Vito	h	
3) ANNESE Mario		Si
4) APRILE Leonardo	h	
5) ARMENISE Nicola	h	
6) BALDUCCI Enrico	h	
7) BELARDI Raffaele	h	
8) BELLOMO Michele	h	
9) BIANCO Stefano	h	
10) BRUNO Antonio	h	
11) CARROZZO Gaetano	h	
12) COLANGELO Sabino	h	
13) COLOGNO Michele	h	
14) COLUCCI Francesco	h	
15) CONVERTINO Cosimo	h	
16) COPERTINO Giovanni	h	
17) CROCCO Antonio	h	
18) DE CRISTOFARO Mario	h	
19) DE LUCIA Francesco	h	
20) DI CAGNO Nicola	h	
21) DI GIOIA Pasquale	h	
22) DIPIETRANGELO Carmine	h	
23) FERLICCHIA Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h	
25) FITTO Raffaele	h	

	Presenti	Assenti
26) FUSILLO Nicola	Si	
27) GIANGROSSI Luigi	h	
28) GODELLI Silvia	h	
29) INTRONA Onofrio	h	
30) LIA Cesare	h	
31) MACRI' Camillo	h	
32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
33) MARZO Corradino	h	
34) MASSAFRA Isabella	h	
35) MINISCHETTI Luigi	h	
36) OCCHIOFINO Nicola	h	
37) PIZZICOLI Michele	h	
38) POTI' Vittorio	h	
39) PUGLIESE Girolamo	h	
40) SABATO Giovanni	h	
41) SAVINO Vito	h	
42) SILVESTRI Antonio	h	
43) STANO Giulio	h	
44) STEFANELLI Armando	h	
45) STRAZZERI Marcello	h	
46) TAGLIENTE Nicola	h	
47) TARQUINIO Lucio	h	
48) TEDESCO Alberto	h	
49) TONDO Antonio	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

1.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è il disegno di legge "Disciplina delle procedure per gli accordi di programma".

Dà la parola al relatore, cons. Tondo, Presidente della I Commissione consiliare permanente (durante la quale si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Convertino con il Vice Presidente Strazzeri).

- OMISSIS -

Segue la discussione generale (durante la quale il cons. Colucci si allontana dall'Aula informandone la Segreteria del Consiglio a norma dell'art. 54 del Regolamento interno del Consiglio. Si registra, inoltre, una breve sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Strazzeri con il Vice Presidente Albano).

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura. (Stante la temporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne svolge le funzioni, a norma di Regolamento, il consigliere Fitto).

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e l'astensione del consigliere Giangrossi e del Presidente Strazzeri (sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno e Introna), espressi ed accertati per alzata di mano,

## D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina delle procedure per gli accordi di programma", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)



LEGGE REGIONALE

"Disciplina delle procedure per gli accordi di programma".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art.1

(Contenuto degli accordi di programma)

1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali, Università, Istituti di ricerca, Unità sanitarie locali o comunque di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonché consorzi e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142 "Nuovo ordinamento delle autonomie locali".

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, nonché, quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e l'astensione del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i Consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno, Giangrossi e Introna)



Art.2

(Procedure per la promozione degli accordi di programma)

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente per materia se delegato promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art.1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale.

2. La proposta di cui al comma precedente:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
- b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) indica il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio regionale, è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente o l'Assessore competente per materia se delegato provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il Comitato di cui al successivo art.3.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e l'astensione del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i Consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno, Giangrossi e Introna)

Art.3

(Comitato per l'accordo di programma)

1. I rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti di cui al precedente art.2, comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma costituiscono il



Comitato per l'accordo di programma.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato.

3. Al Comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purchè l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e l'astensione del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i Consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno, Giangrossi e Introna)

Art.4  
(Compiti del Comitato)

1. Al Comitato di cui al precedente art.3 compete:
  - a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
  - b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
  - c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
  - d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;
  - e) proporre le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;
  - f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art.11 della legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime;
  - g) informare periodicamente le Organizzazioni sindacali sugli accordi di programma predisposti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e



Misto-S.A. e l'astensione del Consigliere Giangrossi e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i Consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno e Introna)

Art.5

(Definizione dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma deve prevedere:
  - a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
  - b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
  - c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
  - d) le modalità di attuazione;
  - e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
  - f) le sanzioni per gli inadempimenti;
  - g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
  - h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;
  - i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) del precedente art.4.
2. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.
3. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell'art.1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi, dal Presidente della Giunta regionale o



dall'Assessore competente per materia se delegato, che l'approva con decreto.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e l'astensione del Consigliere Giangrossi e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i Consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno e Introna)

#### Art.6

(Effetti dell'accordo di programma)

1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

2. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1 dell'art.1 della presente legge.

3. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi regionali di settore.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e l'astensione del Consigliere Giangrossi e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i Consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno e Introna)

#### Art.7

(Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione)

1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione a norma dell'art.1 della presente legge, la



proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art.27, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui all'art.2, comma 2.

2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art.27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché al collegio di cui al comma 6 di detto articolo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS e Misto-S.A. e l'astensione del Consigliere Giangrossi e del Presidente Strazzeri - sono assenti dall'Aula il Gruppo A.N. e i Consiglieri Belardi, Colucci, Di Cagno e Introna)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)